

Circolare 1° agosto 1975, n. 219: *Periodo di prova del personale direttivo e docente delle scuole materne elementari, secondarie e artistiche e del personale educativo.*

1. Ai fini del compimento dei 180 giorni di servizio non si computano i periodi di assenza a qualunque titolo (es.: congedi ordinari e straordinari, aspettative per salute e per infermità).

Parimenti non si computa - limitatamente al personale docente - il periodo di chiusura della scuola (così dette vacanze estive) fatto salvo, come già specificato nei commi 2° e 3° della presente circolare, il computo dei periodi di servizio prestati per la partecipazione alle sessioni di esame per l'intera durata della sessione.

Non devono essere detratti, ai fini predetti, le Domeniche e gli altri giorni festivi né le vacanze pasquali e natalizie, ed il giorno settimanale in cui il docente, in rapporto alla ripartizione, all'interno della scuola, dell'orario di cattedra, sia libero dall'insegnamento, né, infine, i periodi di eventuali interruzioni delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (es.: ragioni profilattiche, utilizzazione dei locali scolastici per lo svolgimento di operazioni elettorali politiche o amministrative).

2. Computo di periodi per effetto di disposizioni speciali

Agli effetti del compimento del periodo di prova, devono essere computati tutti quei periodi, non prestati nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita, che speciali disposizioni di legge considerino espressamente validi anche ai fini della prova.

Si citano ad esempio:

- il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare (art. 4, ultimo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, con l'interpretazione autentica datagli dall'articolo unico della legge 21 novembre 1967, n. 1148);
- il primo mese di assenza (astensione obbligatoria) per maternità (art. 31 regio-decreto 21 agosto 1937, n. 1542);
- il servizio prestato, dal personale docente, nell'insegnamento di materie affini, anche in istituti o scuole di grado inferiore, nei casi previsti dall'art. unico della legge 14 agosto 1974, n. 391.

Si fa riserva di istruzioni circa la permanenza o meno in vigore delle disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 21.9.1973, n. 567, modificato dalla legge di conversione 15.11.1973 n. 727, trattandosi di norme di data anteriore al d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417; nel merito è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Limitatamente all'anno scolastico 1974/75 e agli incarichi conferiti anteriormente al 12 novembre 1974 in base all'O.M. 26marzo 1974 (B.U., parte 1, supplemento, n. 13 del 28 marzo 1974) deve tuttavia ritenersi valido il servizio prestato quale incaricato alla presidenza di scuola o istituto, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legge 21.9.1973, n. 567 sostituito dall'articolo unico della legge 15.11.1973, n. 727, in quanto l'art. 58 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417 è entrato in vigore il 12.11.1974, a incarichi, cioè, già conferiti.